APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ITALO-JUGOSLAVI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI PATRIMONIALI DEGLI ENTI PUBBLICI DELL'ISTRIA, STIPULATI A POLA IL 12 DICEMBRE 1930

Art. 4 (Accordo A)

Le borse di studio saranno formate, stando alla volonta′ del testatore, sempre in numero pari a due a due di eguale importo, subito dopo la consegna dei fondi alla Amministrazione provinciale del Carnaro e successivamente ogni qual volta ne dovesse risultare la necessita′, da una Commissione presieduta dal preside della provincia del Carnaro e formata da due membri di parte italiana, dei quali almeno uno sara′ designato dal comune di Volosca-Abbazia, e da due membri di parte jugoslava designati dal Bano della provincia della Sava (Savska Banovina) entro il limite delle rendite del capitale tenendo presente che il 50 per cento di queste va devoluto alla parte italiana e l′altro 50 per cento alla parte jugoslava.

Versione in vigore dal 29 aprile 1933, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell′Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930
Estremi	Legge 22 dicembre 1932, n. 2070
Partizione	Accordo A
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-italo-jugoslavi-per-la-sistemazione-degli/accordo-a-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it